

Modalità di pensionamento nella normativa vigente

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
Pensione di vecchiaia ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> – 67 anni di età, 20 anni di contributi (per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 l'importo della pensione non deve essere inferiore all'assegno sociale); – 71 anni di età e 5 anni di contributi effettivi a prescindere dall'importo della pensione 	Art. 24, c. 7, D.L. 201/2011 Art. 1, c. 125, L. 213/2023
Pensione anticipata ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> – Anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. – Finestra di 3 mesi. <p>Fino al 2024 si prevede che ai suddetti requisiti non si applichi l'adeguamento dovuto all'incremento della speranza di vita.</p> <p>Per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018 è esclusa a regime la penalizzazione precedentemente prevista per i pensionamenti prima dei 62 anni di età.</p>	Art. 24, c. 10, D.L. 201/2011 Art. 6, c. 2- <i>quater</i> , D.L. 216/2011 Art. 1, c. 113, L. 190/2014 Art. 1, c. 194, L. 232/2016 Art. 15 D.L. 4/2019 Art. 1, c. 521, L. 213/2023
Pensione di vecchiaia in totalizzazione	66 anni di età e 20 anni di contribuzione, con l'applicazione di una finestra di 18 mesi dal raggiungimento dell'ultimo requisito	Art. 2 D.Lgs. 42/2006
Pensione di anzianità in totalizzazione	41 anni di contribuzione, con l'applicazione di una finestra di 21 mesi dal raggiungimento dell'ultimo requisito	Art. 2 D.Lgs. 42/2006
Pensione di vecchiaia in deroga al requisito contributivo	<p>67 anni di età e 15 anni di contributi per i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni con un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo; – dipendenti e autonomi con 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992; – dipendenti autorizzati al versamento volontario della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992; – dipendenti con 25 anni di assicurazione con almeno 10 anni di contribuzione con meno di 52 settimane all'anno. <p>Alle lavoratrici viene riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi².</p>	Art. 1, c. 12, 23 e 40 lett. c), L. 335/1995; Art. 2, c. 3, D.Lgs. 503/1992

¹ Che si applicano anche ai lavoratori pubblici, fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego (art. 5 D.Lgs. 503/1992).

² In alternativa, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione legato all'età posseduta al momento del pensionamento, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni in caso di tre o più figli.

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
Pensione di vecchiaia in deroga al requisito anagrafico per invalidi	Per i dipendenti privati, 61 anni di età per gli uomini o 56 per le donne, 20 anni di anzianità contributiva e invalidità non inferiore all'80%. Si applica una finestra di 12 mesi.	Art. 1, c. 8, e Tabella A del D.Lgs. 503/1992 Circ. INPS 65/1995
Pensione anticipata contributiva	Per i lavoratori con il primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, 64 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva (non viene quindi considerata la contribuzione figurativa), a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti pari a 3,0 volte l'assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli, a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Per tale forma di pensionamento anticipato vi è un limite transitorio di importo, pari a 5 volte il trattamento minimo, da applicarsi fino al raggiungimento dei requisiti per pensione vecchiaia, e un limite dilatorio per cui la pensione decorre dal quarto mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti	Art. 24, c. 11, D.L. 201/2011 Art. 1, c. 125, L. 213/2023
Pensione di vecchiaia in salvaguardia	Per lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: – 66 anni di età se uomini o 63 anni e 9 mesi se donne del settore privato e 20 anni di contributi con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022 Per lavoratori con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996: – 66 anni di età se uomini o 63 anni e 9 mesi se donne del settore privato + 5 anni di contribuzione effettiva (non figurativa) e importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale per le donne che hanno meno di 65 anni di età. Finestra di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi d per gli autonomi	Art. 1, c. 346, L. 178/2020
Pensione di anzianità in salvaguardia	40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica con decorrenza della pensione entro il 6/1/2022. Finestra di 15 mesi per i dipendenti e 21 mesi d per gli autonomi	Art. 1, c. 346, L. 178/2020
Quota 103	Misura sperimentale introdotta per il 2023 e prorogata per il 2024 (con requisiti parzialmente diversi) che consente ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali), nonché, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici, di accedere al pensionamento con: – 62 anni di età (requisito non soggetto all'adeguamento all'incremento della speranza di vita); – 41 anni di anzianità contributiva; – finestra di 7 mesi se lavoratori privati, 9 mesi se dipendenti pubblici. Se i requisiti previsti sono stati maturati entro il 31 dicembre 2023, tali finestre sono pari, rispettivamente, a 3 e 6 mesi.	Art. 1, c. 283, L. 197/2022 Art. 1, c. 139-140, L. 213/2023

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	<p>Per il 2024, tale trattamento di pensione anticipata è liquidato in base al sistema contributivo integrale e, fino al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia (pari attualmente a 67 anni di età anagrafica), l'importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (5 per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023).</p> <p>Il trattamento in base alla quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all'anno di maturazione dei relativi requisiti, con applicazione della disciplina relativa al medesimo anno di maturazione.</p>	
APE sociale	<p>Fino al 31 dicembre 2024 viene corrisposta, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici generali, un'indennità per i soggetti con almeno 63 anni e 5 mesi di età, con un'anzianità contributiva minima compresa tra 30 e 36 anni, che si trovino, alternativamente, in una delle seguenti condizioni normativamente previste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. soggetti in stato di disoccupazione con 30 anni di contributi; 2. soggetti che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e 30 anni di contributi; 3. soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e 30 anni di contributi; 4. lavoratori dipendenti che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate, da ultimo, nell'Allegato 3 della Legge di bilancio 2022 n. 234/2021) da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e 36 anni di contributi. Per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni, come disposto dalla legge di bilancio 2022. <p>Per quanto attiene i requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, è stata prevista una riduzione per le donne (cd. APE sociale donna).</p>	<p>Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016 Art. 53 D.L. 50/2017 DPCM 88/2017 Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017 Art. 18 D.L. 4/2019 Art. 1, c. 473, L. 160/2019 Art. 1, c. 339, L. 178/2020 Art. 1, c. 91-93, L. 234/2021 Allegato 3 L. 234/2021 Art. 1, c. 288-291, L. 197/2022 Art. 1, c. 136, L. 213/2023</p>
Ape sociale donna	<p>Per le donne i requisiti previsti per l'Ape sociale sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni</p>	<p>Art. 1, c. 179-bis, L. 232/2016</p>
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	<p>Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, con almeno 20 anni di anzianità contributiva, è riconosciuta la possibilità di erogazione</p>	<p>Art. 11, c. 4, D.Lgs. 252/2005 (come modificato da L. 205/2017) Art. 1, c. 188, L. 232/2016 (per il 2017) Art. 1, c. 168-169, L. 205/2017 (a regime dal 2018)</p>

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	<p>anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio, riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS.</p> <p>La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.</p>	
<p>Pensione anticipata non vedenti</p>	<p>Per i lavoratori non vedenti dalla nascita o da data anteriore all'inizio del rapporto assicurativo o coloro che sono divenuti tali dopo l'inizio del rapporto assicurativo ma che possono far valere almeno 10 anni di contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 56 anni di età per gli uomini e 51 per le donne, se dipendenti privati, e 61 anni di età per gli uomini e 56 per le donne, se autonomi; <p>I lavoratori non vedenti che non si trovino in alcuna delle condizioni precedenti possono accedere al trattamento pensionistico con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 61 anni di età per gli uomini e 56 per le donne, se dipendenti privati, e 66 anni di età per gli uomini e 61 per le donne se autonomi; - almeno 15 anni di contributi. <p>In tutti i casi si applicano le decorrenze per l'accesso alla pensione pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e a 18 per quelli autonomi.</p> <p>Per i dipendenti pubblici 61 o 66 anni di età, con 15 anni di contributi, in relazione ai regolamenti organici dell'amministrazione di appartenenza.</p>	<p>Art. 1, c. 6, D.Lgs. 503/1992 Circ. INPS 65/1995</p>
<p>Opzione donna</p>	<p>Misura sperimentale che prevede la possibilità - per le lavoratrici dipendenti che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2023, almeno 35 anni di contributi e un'età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) - di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale e che siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; - abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile); - siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. 	<p>Art. 1, c. 138, L. 213/2023</p>

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	<p>In questo caso il requisito anagrafico è ridotto a 59 anni</p> <p>Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita</p> <p>A tale trattamento si applicano le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome.</p>	
Lavori usuranti	<p>I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti), con almeno 35 anni di anzianità contributiva, ferma restando la possibilità di accedere alla pensione anticipata, possono accedere (a determinate condizioni) al pensionamento attraverso il sistema delle “quote” (“quota 97”, quale somma tra età anagrafica e contributiva; dal 2013, tale requisito è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita, che però rimane sospeso fino al 2026). I suddetti requisiti quindi fino al 2026 sono quota 97,6 (98,6 per i lavoratori autonomi) con almeno 61 anni e 7 mesi di età (62 anni e 7 mesi per i lavoratori autonomi) e 35 anni di anzianità contributiva</p> <p>In seguito a quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, non vengono più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre) e si è anticipato al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti richiesti (si richiede, infatti, che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva).</p>	<p>Art. 1, D.Lgs. 67/2011; Art.24, c. 13 e 17, D.L. 201/2011; Tabella B, Allegato 1, L. 247/2007; Art. 1, c. 206, L. 232/2016</p>
Lavori gravosi	<p>I lavoratori impegnati nelle attività gravose di cui all’Allegato B della L. 205/2017 possono accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia con un’età pari a 66 anni e 7 mesi o anticipato con un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi (42 anni e 10 mesi per le donne) se, in via alternativa:</p> <p>svolgono da almeno 7 anni (nei 10 anni precedenti il pensionamento) le professioni di cui al suddetto allegato B e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;</p> <p>se svolgono le attività usuranti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 67/2011 al momento dell’accesso al pensionamento, per almeno metà della vita lavorativa e in possesso di un’anzianità contributiva pari a 30 anni³.</p>	<p>Allegato B L. 205/2017; Art. 1, c. 147, 148 e 152, L. 205/2017</p>
Lavoratori precoci	<p>A decorrere dal 1° maggio 2017, in favore di alcune categorie di soggetti, è prevista una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne) utile ai fini del pensionamento</p>	<p>Art. 1, c. 12-13, L 335/1995; Art. 24, c. 10 e 12, D.L. 201/2011; Art. 1, c. 199-205, L. 232/2016; Art. 53 D.L. 50/2017 DPCM 87/2017</p>

³ Al riguardo si segnala che i lavoratori impegnati nei cd. lavori usuranti risultavano già beneficiari (ai sensi dell’articolo 1, comma 206, lettera c), della L. 232/2016), dell’esclusione dagli adeguamenti automatici decorrenti dagli anni 2019, 2021, 2023 e 2025, a condizione della sussistenza di un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni.

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	<p>indipendentemente dall'età anagrafica (tale requisito è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale).</p> <p>Fino al 2026 si prevede che ai suddetti requisiti non si applichi l'adeguamento dovuto all'incremento della speranza di vita, ma il trattamento decorre trascorsi 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti medesimi.</p> <p>I beneficiari sono costituiti dai soggetti (cd. lavoratori precoci) che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, si trovino in specifiche condizioni⁴ e siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996⁵.</p>	<p>Art. 1, c. 162-164 e 166, L. 205/2017 Art. 17, D.L. 4/2019</p>
Lavoratori esposti all'amianto	<p>Per i lavoratori esposti all'amianto si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che i periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5%; - nel caso di contrazione di malattia professionale, che il periodo di esposizione all'amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5%; - che l'intero periodo di esposizione all'amianto, purché di durata superiore a 10 anni, ai soli fini della determinazione dell'importo (e non della maturazione del diritto di accesso) delle prestazioni pensionistiche, sia moltiplicato per il coefficiente di 1,25%. <p>Inoltre, con almeno 30 anni di contribuzione, è riconosciuta, a determinate condizioni, una</p>	<p>Art. 13, c. 2, 6, 7 e 8, L. 257/1992 Art. 47, c. 1, D.L. 269/2003 Art. 1, c. 115-117, L. 190/2014 Art. 10, c. 12-<i>viciesbis</i>, D.L. 192/2014 Art. 1, c. 274-279, L. 208/2015 Art. 13-ter D.L. 91/2017</p>

⁴ Ossia:

- stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
- svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;
- svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate negli allegati alle leggi di bilancio, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (più specificamente, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10);
- soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste dalla normativa vigente.

Per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia ha assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all'anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente

⁵ Per quelli inseriti totalmente nel sistema contributivo, opera la maggiorazione contributiva di cui all'art. 1, c. 7, della L. 335/1995.

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne. La disposizione è stata prorogata fino al 2020 a favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta.	
Isopensione	Nei casi di eccedenza di personale (con accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (limite elevato a 7 fino al 2026), una prestazione (a carico del datore di lavoro) di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.	Art. 4, c. 1, L. 92/2012 Art. 1, c. 160, L. 205/2017 Art. 1, c. 345, L. 178/2020 Art. 9, c. 5-bis, D.L. 198/2022
Contratto di espansione	In via sperimentale, per il periodo 2019-2023, ai lavoratori dipendenti da imprese con più di 1.000 addetti – numero che era ridotto a 100 per il 2021 - che hanno stipulato un contratto di espansione volto a garantire nuove assunzioni, è riconosciuta la possibilità di accedere al pensionamento (anticipato o di vecchiaia) 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti richiesti. I suddetti lavoratori devono essere, infatti, a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto a tali forme di pensione. A fronte della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro riconosce, per tutto il periodo intercorrente fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NaSpi, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'Inps. Peraltro, qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. ⁶	Art. 26- <i>quater</i> D.L. 34/2019 Art. 1, c. 349, L. 178/2020 Art. 39 D.L. 73/2021 Art. 1, c. 215, L. 234/2021
Contratti solidarietà espansivi (cd. staffetta generazionale)	Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati contratti di solidarietà espansivi, che abbiano una età inferiore (di non più di 24 mesi) a quella prevista per la pensione di vecchiaia e abbiano	Art. 41, c. 5-6, D.Lgs. 148/2015

⁶ L'art. 25 del D.L. 48/2023 ha introdotto la possibilità di una rimodulazione – attraverso un accordo integrativo da concludersi entro il 31 dicembre 2023 - delle cessazioni dei rapporti di lavoro relative ai lavoratori più vicini al conseguimento della pensione (e alle quali consegue un'indennità di accompagnamento alla quiescenza) previste da un accordo di espansione stipulato entro il 31 dicembre 2022 da parte di gruppi di imprese con un organico di lavoratori dipendenti superiore a 1.000 unità. Tale nuova tempistica delle cessazioni deve essere compresa entro l'arco temporale dei 12 mesi successivi all'ultimo termine originariamente previsto per le cessazioni in oggetto.

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
<i>Misura sostituita per gli anni dal 2019 al 2023 dall'introduzione del Contratto di espansione</i>	maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a determinate condizioni, il trattamento di pensione nel caso in cui abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto di solidarietà.	
Lavoratori su turni	Nell'ambito dei requisiti per il trattamento pensionistico per i dipendenti che svolgano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 ed impiegati - sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016 - in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore, che ai fini del conseguimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impegnati in lavori usuranti (di cui al D.Lgs. 67/2011), i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.	Art. 1, c. 170, L. 205/2017
Fondi di solidarietà	Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa i fondi di solidarietà bilaterali possono prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. Si prevede, inoltre, la possibilità per i Fondi di solidarietà bilaterale di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione quota 100 entro il 31 dicembre 2021.	Art. 26, c. 9, lett. b), D.Lgs. 148/2015; Art. 12, c. 1, D.L. 59/2016 Art. 22 D.L. 4/2019
Cumulo gratuito	È possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa la Gestione separata INPS) per il conseguimento di un'unica pensione, a condizione che i beneficiari non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una di esse.	Art. 1, c. 238-249, L. 228/2012; Art. 1, c. 195-198, L. 232/2016